

# PROTOCOLLO PER LA MOBILITÀ STUDENTESCA INTERNAZIONALE INDIVIDUALE

## Approvato con delibera del C.D.I. n.105 del 19/05/2026

### **Premessa**

Il presente documento norma le esperienze di mobilità internazionale individuale di durata trimestrale, semestrale e annuale svolte dagli studenti dell'istituto, con l'obiettivo di assicurare un riconoscimento unitario, trasparente e coerente dei soggiorni-studio all'estero. Il protocollo recepisce le linee guida ministeriali e si avvale dell'impostazione metodologica della 'Fondazione Intercultura'.

Le iniziative di studio compiute all'estero per periodi non superiori all'anno scolastico, da concludersi prima dell'inizio del nuovo anno, sono riconosciute valide per la riammissione nell'istituto e sono valutate sulla base della loro coerenza con gli obiettivi didattici previsti dalle *Indicazioni Nazionali dei Licei* e dalla normativa vigente:

- D.P.R. n. 249/1998 (Statuto delle Studentesse e degli Studenti) e successive modificazioni;
- D.P.R. n. 275/1999 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche);
- Decreto Legislativo n. 226/2005 (Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo);
- Nota MIUR prot. n. 843 del 10 aprile 2013 (Linee di indirizzo sulla mobilità studentesca internazionale individuale) e successive integrazioni;
- Decreto Legislativo n. 62/2017 (Norme in materia di valutazione);
- *Raccomandazione del Consiglio europeo* del 22 maggio 2018, relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente;
- Formazione Scuola-Lavoro FSL (ex PCTO) – Legge 30/2018 – Decreto Ministeriale n. 774 del 4 settembre 2019 – Decreto Legge n. 127/2025.
- Decreto Ministeriale n. 328 del 22 dicembre 2022 (Linee guida per l'orientamento).

### **Articolo 1 – Destinatari**

Le esperienze di mobilità internazionale individuale si rivolgono agli studenti regolarmente iscritti alla classe terza che intendono svolgere l'intero quarto anno, o una parte di esso (trimestre o semestre), in una scuola all'estero. Dato il forte valore educativo di tali esperienze, la scuola non può computarle come periodi di assenza alla frequenza scolastica.

Eventuali richieste per periodi di mobilità non ricadenti nel quarto anno dovranno essere oggetto di motivata richiesta da parte della famiglia; il Consiglio di Classe ne valuterà l'opportunità in relazione al percorso di studi e al profilo generale dello studente. È generalmente sconsigliata la partecipazione a esperienze all'estero per gli alunni del quinto anno, in quanto preparatorio all'Esame di Maturità.

Il piano di apprendimento da attuare presso la scuola ospitante dovrà corrispondere – per quanto possibile – all'indirizzo di studi frequentato nella nostra scuola e strutturarsi in modo da comprendere il maggior numero di discipline comuni con la classe d'origine.

## **Articolo 2 – Figure dedicate**

La scuola individua annualmente un docente **Referente d'istituto per la mobilità** con il compito di coordinare i percorsi, supportare l'operato dei Docenti Tutor, monitorare l'andamento degli studenti in mobilità e coadiuvare le relazioni con enti e/o agenzie intermedie.

Per ciascun studente in mobilità, la scuola nomina un **Docente Tutor** scelto all'interno del Consiglio di Classe, non necessariamente coincidente con il docente di lingua straniera, il quale si occupa di:

- compilare l'eventuale documentazione preparatoria richiesta dall'agenzia intermediaria o dalla famiglia;
- compilare e far sottoscrivere l'Accordo Formativo prima dell'inizio della mobilità;
- facilitare la comunicazione tra lo studente all'estero e il Consiglio di Classe, mantenendo periodicamente aggiornati i docenti sull'andamento dell'esperienza;
- verificare la completezza dei documenti prodotti nel fascicolo dello studente presso la Segreteria Didattica;
- seguire la valutazione del colloquio finale e il reinserimento dello studente nella classe.

A sua volta, il **Consiglio di Classe**:

- formula un parere sull'opportunità dell'esperienza all'estero dello studente;
- indica le competenze e i contenuti irrinunciabili nell'Accordo Formativo;
- partecipa integralmente al colloquio di rientro dello studente ed esprime una valutazione globale che tenga conto di quelle espresse dalla scuola ospitante e delle competenze trasversali maturate, in particolare quella interculturale;
- accompagna lo studente nel suo reinserimento prevedendo, laddove necessario, momenti di recupero *in itinere*.

## **Articolo 3 – Prima della partenza**

Lo studente e i suoi genitori/tutori legali informano il Dirigente Scolastico, il Referente d'istituto per la mobilità e il Coordinatore di Classe dell'intenzione di partecipare a un programma di mobilità. La domanda deve pervenire in forma scritta e in tempo utile per l'esame del Consiglio di Classe, possibilmente all'inizio dell'anno scolastico precedente la partenza. Il Consiglio di Classe, in base ai risultati scolastici conseguiti, al comportamento e al profilo generale dello studente, esprime un parere motivato sulla sua richiesta di mobilità, lo trascrive nel verbale della prima seduta utile e lo rende noto in forma scritta all'interessato e ai suoi genitori/tutori legali, anche al fine di prevenire scelte che potrebbero essere penalizzanti per il futuro scolastico dello studente. Il parere del Consiglio di Classe non è comunque vincolante.

In caso di motivazione positiva, nella stessa seduta o in quelle successive, il Consiglio di Classe incarica un docente di riferimento – il Tutor, di cui all'Art. 2 – con cui lo studente si terrà in contatto durante l'intera permanenza all'estero.

Al fine di stabilire la coerenza educativa del soggiorno-studio all'estero, il Consiglio di Classe predispone l'**Accordo Formativo** sotto la responsabilità del Docente Tutor. Nel contratto si deve prevedere un percorso essenziale di studio focalizzato sui nuclei fondanti utili per la frequenza dell'anno successivo, senza richiedere l'intera gamma di argomenti prevista per la classe, così da permettere al giovane di vivere l'esperienza di *full immersion* nella realtà straniera. Per le materie

di indirizzo, i docenti interessati forniranno all'alunno dei progetti da realizzare durante il soggiorno. La comunicazione, la consegna e la restituzione dei lavori avverranno direttamente tra lo studente e il docente interessato.

L'Accordo Formativo deve essere sottoscritto dal Tutor, dallo studente e dai suoi genitori/tutori legali prima dell'inizio dell'esperienza di mobilità internazionale. Successivamente, tale documento viene inviato via mail dallo stesso Docente Tutor alla Segreteria Didattica per la firma del Dirigente Scolastico, entro le seguenti scadenze inderogabili:

- mobilità annuale oppure nel I quadrimestre del quarto anno: entro la fine del mese di giugno del terzo anno;
- mobilità nel II quadrimestre del quarto anno: entro il mese di dicembre del quarto anno.

Una volta sottoscritto anche dal Dirigente Scolastico, l'Accordo Formativo sarà protocollato dalla Segreteria Didattica e definitivamente inserito nel fascicolo dello studente.

#### **Articolo 4 – Compiti dello studente**

Lo studente che vuole studiare all'estero deve:

- attraverso la famiglia, comunicare per iscritto la richiesta di partecipazione ad un programma di mobilità internazionale, di cui all'art. 3 del presente protocollo;
- attraverso la famiglia, curare il contatto tra l'associazione/agenzia che gestisce il programma di mobilità e la nostra scuola;
- essere ammesso alla classe successiva al termine dell'anno scolastico in corso.

Nel caso vi siano studenti in procinto di partire per esperienze di mobilità che abbiano ottenuto una sospensione di giudizio in una o più discipline allo scrutinio di giugno, se decidono di svolgere ugualmente l'anno all'estero, devono sostenere le prove di recupero secondo il calendario stabilito dall'istituto.<sup>1</sup> Resta inteso che il superamento di eventuali debiti formativi e la conseguente ammissione alla classe successiva costituiscono condizione imprescindibile per lo svolgimento e la validità dell'esperienza di mobilità.

Durante la permanenza all'estero, lo studente è tenuto a mantenere un contatto costante con il Docente Tutor e a rispettare gli impegni previsti dall'Accordo Formativo. Al rientro, lo studente (o la famiglia) dovrà tempestivamente inviare via mail tutta la documentazione richiesta alla Segreteria Didattica, al Tutor e al Coordinatore di Classe.

#### **Articolo 5 – Accertamento, valutazione e reinserimento**

Se lo studente rientra entro il primo mese del secondo quadrimestre del quarto anno, non sono previsti esami né colloqui per il reinserimento nella classe di appartenenza; semplicemente, i docenti concordano eventuali percorsi e/o prove di recupero *in itinere* di conoscenze, abilità e competenze ritenute indispensabili per il proseguimento degli studi, facendo sempre riferimento a quanto stabilito nell'Accordo Formativo.

Lo studente che ha, invece, frequentato **l'intero anno o il secondo quadrimestre** all'estero è direttamente ammesso alla classe successiva a quella non frequentata – parzialmente o

---

<sup>1</sup> Nel caso di studenti con sospensione di giudizio in una o più materie, la scuola può definire "procedure idonee a pervenire allo scrutinio finale prima della partenza per il soggiorno di studio o formazione all'estero" (dalla Nota MIUR prot. n. 843 del 10 aprile 2013 - Linee di indirizzo sulla mobilità studentesca internazionale individuale).

integralmente – nell’ordinamento di studi italiano durante la mobilità. Tuttavia, al fine di garantire il reinserimento e il riallineamento con il piano di studi d’origine, il Consiglio di Classe sottopone lo studente a:

1. **un colloquio alla presenza del Consiglio di Classe**, in cui l’alunno rendiconta la propria esperienza di mobilità e presenta i materiali prodotti nella scuola ospitante (ad es. libri, quaderni, fotocopie, disegni, lavori manuali, portfolio, progetti, file, presentazioni multimediali o altro). Il colloquio avviene solitamente nei primi giorni di settembre, comunque prima dell’inizio della scuola, e il calendario è comunicato tramite apposita circolare;
2. **eventuali prove *in itinere*** per i contenuti irrinunciabili riportati nell’Accordo Formativo non trattati all’estero. Lo studente e i docenti delle materie interessate dal recupero provvederanno ad accordarsi autonomamente, purché il percorso di riallineamento si concluda entro la fine del I quadrimestre. È comunque escluso che la scuola possa sottoporre l’alunno ad esami di idoneità.

Contestualmente al colloquio, il Consiglio di Classe valuta il percorso nella sua globalità, valorizzando le competenze linguistico-espressive, interculturali e di rielaborazione critica. Il Consiglio di Classe delibera il voto di condotta, l’attribuzione del credito scolastico e riconosce le ore di Formazione Scuola-Lavoro (FSL, ex PCTO). Ai fini del calcolo della media per il credito, si prenderanno in considerazione:

- la media delle valutazioni formali della scuola estera, convertite in decimi;
- le relazioni con il Docente Tutor durante il soggiorno all’estero;
- l’andamento e la valutazione globale del colloquio di rientro;
- eventuali, ulteriori valutazioni informali pervenute.

Per tutte le iniziative di mobilità internazionale (trimestrali, semestrali o annuali) il Consiglio di Classe riconoscerà un monte ore di FSL equivalente all’intero monte ore programmato per la classe italiana. Qualora lo studente presenti certificazioni di attività di FSL svolte all’estero, il Consiglio di Classe potrà valutarne un riconoscimento aggiuntivo. Resta l’obbligo per lo studente di partecipare a tutte le occasioni di Formazione Scuola-Lavoro programmate per la classe negli anni precedenti e successivi a quello della mobilità individuale.

L’istituto riconosce l’esperienza di mobilità studentesca internazionale quale attività di orientamento formativo per sua natura. Pertanto, il Consiglio di Classe, in sede di colloquio di riammissione, valida l’esperienza estera ai fini del soddisfacimento del monte ore annuo (30 ore) previsto per l’orientamento curricolare, senza necessità di ulteriori moduli didattici.

Tutti gli accertamenti e le delibere del Consiglio di Classe – voto di condotta, media dei voti, attribuzione del credito scolastico e riconoscimento delle ore di orientamento e FSL – dovranno essere registrati nell’apposito verbale, da inviare in digitale e consegnare in formato cartaceo alla Segreteria Didattica prima dell’inizio dell’anno scolastico.